

OGGETTO: L.R. 04/2003 – R.R. 02/2007: Modifica del titolo autorizzativo per trasformazione dell'assetto distributivo funzionale in assenza di aumento volumetrico per il presidio sanitario denominato "IDER – Istituto Diagnostico e Riabilitativo", sito in Via Tiburtina Km 25.600 – 00012 Guidonia Montecelio (RM). ASL RM 5, gestito dalla Società "IDER – Istituto Diagnostico e Riabilitativo Srl" (P. IVA 01689771002), con sede legale in Piazza Casalmaggiore, 2 – Roma.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.;
- il DPCM 12 gennaio 2017 che definisce i Livelli essenziali di assistenza;
- il DPCM 10 aprile 2018 con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la Legge Regionale 16 Giugno 1994, n. 18 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- la Legge Regionale 15 luglio 2015, n. 10;
- il Decreto del Commissario ad Acta n.U0090 del 10/11/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00013 del 13 gennaio 2015;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00214 del 28 maggio 2015;
- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203;
- la delibera di Giunta regionale del 05.06.2018 n. 271;
- la Determinazione Dirigenziale del 02/10/2018, n. G12275;
- la Determinazione Regionale del 14/11/2018, n. G14568;
- la Determinazione Regionale del 20/11/2018, n. G14849;

VISTI:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00253 del 12/11/2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00457 del 14/11/2013;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00556 del 25/11/2015;

VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 506815 del 10/10/2017, con la quale il Rappresentante Legale della Società "IDER – Istituto Diagnostico e Riabilitativo Srl" (P. IVA 01689771002) ha inviato copia delle planimetrie aggiornate allo stato attuale, per il presidio sito in via Nazionale Tiburtina Km 25,600 – Guidonia Montecelio (RM), dichiarando che le modifiche apportate rientrano in quelle previste dall'art. 3 comma 5 del RR 2/2007;

VISTA la nota prot. n. 544616 del 27/10/2017 dell'Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento, con la quale è stato specificato l'iter autorizzativo da seguire per i casi di trasformazione dell'assetto distributivo funzionale in assenza di aumento volumetrico;

VISTA la nota inviata dal Rappresentante Legale della Società “IDER – Istituto Diagnostico e Riabilitativo Srl” (P. IVA 01689771002), acquisita al protocollo regionale con n.630553 del 12/12/2017;

VISTA la nota prot. n. 38829 del 24/01/2018 dell’Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento;

VISTA l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 656733 del 22/10/2018, con la quale il Rappresentante Legale della Società “IDER – Istituto Diagnostico e Riabilitativo Srl” (P. IVA 01689771002) chiede l’autorizzazione all’esercizio per trasformazione dell’assetto distributivo funzionale in assenza di aumento volumetrico per il presidio sito in via Nazionale Tiburtina Km 25,600 – Guidonia Montecelio (RM);

PRESO ATTO dell’autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Guidonia prot. 78619 del 07/09/2018;

PRESO ATTO della completezza dell’istanza e dell’allegata documentazione;

VISTA la nota dell’Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento – prot. reg. n. 704473 del 09/11/2018, con la quale è stato chiesto all’Asl Roma 5 la verifica dei requisiti minimi di cui all’art. 7, comma 3, della L. R. 4/2003 in seguito all’istanza di autorizzazione all’esercizio per trasformazione dell’assetto distributivo funzionale in assenza di aumento volumetrico per il presidio sito in via Nazionale Tiburtina Km 25,600 – Guidonia Montecelio (RM);

VISTA la nota n. 36125 del 10/12/2018, del Commissario Straordinario dell’ASL Roma 5 acquisita al protocollo regionale n. 789937 del 11/12/2018 con la quale è stato trasmesso il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 5 prot. 826 del 06/12/2018, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasformazione dell’assetto distributivo funzionale in assenza di aumento volumetrico per il presidio sito in via Nazionale Tiburtina Km 25,600 – Guidonia Montecelio (RM), gestito dalla Società “IDER – Istituto Diagnostico e Riabilitativo Srl” (P. IVA 01689771002) con sede legale in Piazza Casalmaggiore, 2 – Roma;

RITENUTO pertanto, di dover concedere l’autorizzazione all’esercizio per trasformazione dell’assetto distributivo funzionale in assenza di aumento volumetrico, sulla base del parere favorevole trasmesso dal Commissario Straordinario dell’ASL Roma 5, per il presidio sito in via Nazionale Tiburtina Km 25,600 – Guidonia Montecelio (RM), gestito dalla Società “IDER – Istituto Diagnostico e Riabilitativo Srl” (P. IVA 01689771002) con sede legale in Piazza Casalmaggiore, 2 – Roma.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento:

- di concedere l’autorizzazione all’esercizio per trasformazione dell’assetto distributivo funzionale in assenza di aumento volumetrico, sulla base del parere favorevole trasmesso dal Commissario Straordinario dell’ASL Roma 5, per il presidio sito in via Nazionale Tiburtina Km 25,600 – Guidonia Montecelio (RM), gestito dalla Società “IDER – Istituto Diagnostico e Riabilitativo Srl” (P. IVA 01689771002) con sede legale in Piazza Casalmaggiore, 2 – Roma.

Null’altro è variato rispetto a quanto disposto dai DCA n. U00556 del 25/11/2015, dal DCA n. U00457 del 14/11/2013 e dal DCA n. U00253 del 12/11/2012.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Legale Rappresentante della Società all'indirizzo PEC: *idersrl@messaggipec.it*, alla ASL Roma 5 nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura ed al Comune di Guidonia Montecelio, ove ha sede l'attività.

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, sulle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o dei requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell'art. 8 comma 2 ai fini dell'autorizzazione diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all'amministrazione, all'ente o agli organismi comunque denominati, competenti al rilascio o alla vigilanza.

L'autorizzazione di cui al presente provvedimento decade, oltre che nei casi di cui all'art. 17 del R.R. 2/2007, anche in caso di accertamento, da parte degli enti diversi dalla Regione Lazio, nell'ambito delle competenze attribuite, della non rispondenza del soggetto autorizzato, ovvero della struttura, ai requisiti prescritti da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali, che non possano essere regolarizzati previo pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero in caso di accertamento della falsità di uno dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 8.

La struttura è soggetta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento. La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque questa, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

NICOLA ZINGARETTI

